



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4964 del 21/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4577 del 21/11/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. **33/2019** adottata a favore della **Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen s.r.l.** per la modifica sostanziale con l'introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. g) per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 da svolgersi presso lo stabilimento sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n° 178 del 23.12.2020;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’AUA n° 33/2019 adottata da questa Direzione con D.D. n° 1257 del 17.12.2019 a favore della Ditta “Italcemento di Giamboi Carmen s.r.l.” per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava svolta nello stabilimento sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace, del Comune di Messina;
VISTO	il P.U., rilasciato con Determinazione n° 258 del 15.01.2020, con il quale il SUAP di Messina ha rilasciato l’AUA sopra citata;
VISTA	la richiesta di modifica sostanziale dell’AUA n° 33/2019 ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/13, per l’introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. g) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 con la realizzazione di un impianto di messa in riserva R13 e Recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi all’interno dello stabilimento già autorizzato, trasmessa dal SUAP di Messina con nota protocollo n° 3659 del 01.02.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3604/23;
VISTO	il verbale n° 10 cds del 10.05.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 14097/23 del 26.04.2023, durante la quale si decide di interrompere i termini procedurali per 45 gg per l’inoltro delle integrazioni documentali richieste in tale sede;
VISTA	la nota del Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione protocollo n° 24823/23 del 17.07.2023 con la quale viene richiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina se le aree in cui dovrà sorgere il nuovo impianto abbiano una valenza paesaggistica e siano di conseguenza sottoposte a vincoli;
VISTO	il verbale n° 25 cds del 13.09.2023, convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 24825/23 del 17.07.2023, durante la quale si prende atto e si discute della nota di riscontro della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina protocollo n° 13726 del 25.07.2023 e delle richieste di integrazione avanzate dal Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina con nota protocollo n° 239422/2023 del 12.09.2023. La Conferenza decide, dopo ampio dibattito, di poter procedere all’aggiornamento dell’AUA non appena perverranno i pareri da parte del Dipartimento Regionale dell’Ambiente e da parte del Servizio Ambiente del Comune di Messina e dopo aver ricevuto il Provvedimento di iscrizione al registro recuperatori dei rifiuti, salvi gli approfondimenti di cui sopra, inerenti i vincoli paesaggistici;
VISTA	la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, protocollo n° 18046 del 06.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n°35536/23 con la quale, in riscontro a specifica richiesta di chiarimento da parte della Ditta e “...in considerazione che nell’area non saranno realizzate nuove opere per l’espletamento dell’attività oggetto di A.U.A.; la nuova attività si sostanzia fra quelle di recupero (RS); che l’attività richiesta (selezione e frantumazione di inerti da demolizione) è attualmente espletata dalla ditta su materiali da cava, e che non saranno realizzate nuove opere, né installati impianti o attrezzature supplementari”, comunica la decisione di non doversi esprimere per l’attività di recupero;
VISTO	il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dall’Area Tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 38099 del 24.10.2023, assunta in pari data al ns. protocollo n° 38584/23.

- VISTO** Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii. con prescrizioni, per la modifica sostanziale per l'introduzione dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi espresso dal Dipartimento Ambiente Servizio 1 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con nota prot. n° 76681 del 18.10.2023, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 38325 del 25.10.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 38863/23. Con tale atto, che si allega al presente provvedimento facendone parte integrante (All. 2), si procede all'aggiornamento delle emissioni in atmosfera con istruttoria estesa a tutto lo stabilimento comprendente anche l'attività di produzione calcestruzzi con frantumazione inerte da cava;
- VISTO** il Provvedimento del 15.11.2023, rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti – Ufficio Controllo e Autorizzazioni – a firma del Dirigente di questa Direzione, con il quale la Ditta è stata iscritta al Registro provinciale recuperatori rifiuti al n° 1/2023. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01.06.2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 33/2019 adottata a favore della **Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen s.r.l.** per la modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 con l'introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. g) dell'art. 3 comma 1 dello stesso Decreto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva R13 e Recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi all'interno dello stabilimento già autorizzato sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace, del Comune di Messina, con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le disposizioni riportate negli allegati 1 – 3.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) Vengono confermati i valori limiti alle emissioni già assegnati ai punti E1, E2 e E3 precedentemente autorizzati con AUA n° 33/2019. Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel parere del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (All. 2).

Titolo abilitativo lett. g)

Art. 3) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nella tabella contenuta nel Provvedimento di iscrizione n° 1/2023 del 15.11.2023 rilasciato da questa Direzione (All. 3), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

R13 MESSA IN RISERVA - RECUPERO R5

Voce	Denominazione Rifiuti	Elenco europeo rifiuti (EER)	Provenienza	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311-170101- 170102-170103- 170107-170802- 170904-200301	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.	1.000
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399-010408- 010410-010413	Attività di lavorazione dei materiali lapidei, materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.	50
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201-101206- 101208	Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso.	50
7.4	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101203-101206- 101208	Attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa, frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico.	100
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302-200301	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.	250
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	Manutenzione delle strutture ferroviarie	50
7.31 bis	Terre e rocce da scavo	170504	Attività di scavo	1500
<p>per una quantità complessiva annuale per l'attività di in riserva R13/Recupero R5 pari a 3000 tonnellate, rientrante pertanto nella classe VI del D.M.A. n. 350/98.</p>				

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche attenendosi alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Ulteriori prescrizioni

Art. 5) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi;
4. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
5. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
6. consumo totale di risorse idriche per tonnellata di materie prime trattate, la quantità dei fanghi e oli generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse;
7. emissioni in atmosfera: rapporti di prova e accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
8. rifiuti: quantificazione dei rifiuti prodotti e relazioni semestrali inviate.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 6) Il presente atto fa parte integrante dell'AUA n° 33/2019 e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza dell'AUA sopraccitata.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza di modifica dell'AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 33/2019 adottata a favore della **Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen s.r.l.** per la modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 con l'introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. g) dell'art. 3 comma 1 dello stesso Decreto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva R13 e Recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi all'interno dello stabilimento già autorizzato sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace, del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e alla Area Tecnica, Dip. Servizi Ambientali del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento già autorizzato sito in via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 21.11.2023

Il Dirigente Reggente

Dott. Ing. Giovanni Lentini



CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Al Servizio SUAP

E, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Ufficio AUA

Alla Ditta Ditta Italcemento
di Giamboi Carmen
italcemento@pec.it
salvatore.mezzatesta@ingpec.eu

OGGETTO: AUA MODIFICA SOSTANZIALE - NULLA OSTA ACUSTICO
RIFERIMENTO PRATICA GMBCMN72L56F158C-03112022-1158
prot. n.0033401 del 07/12/2022

DITTA: ITALCEMENTO DI GIAMBOI CARMEN

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: AUA MODIFICA SOSTANZIALE - NULLA OSTA ACUSTICO
RIFERIMENTO PRATICA GMBCMN72L56F158C-03112022-1158
prot. n.0033401 DEL 07/12/2022

DITTA: ITALCEMENTO DI GIAMBOI CARMEN

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dalla *Sig.ra Giamboi Carmen*, n.q. di legale rappresentante della *Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen*, acquisita mediante Servizio *Suap* con *prot. gen. n. 28014 e n. 28035 del 01/02/2023, atto all'ottenimento del Nulla Osta di competenza relativo alla modifica sostanziale dell'AUA, giusta Determina SUAP n. 258 del 15/01/2020, per l'attività primaria di produzione e confezionamento calcestruzzo e di frantumazione e vagliatura di materiali alluvionali ed inerti provenienti da cava, sbancamenti, costruzione strade, ponti ect. e nuova attività di recupero/riutilizzo di sostanze inorganiche-inerti soggetta ad iscrizione al relativo registro provinciale recupero rifiuti, R5; la sede legale ed operativa della Ditta di cui sopra è a Messina, Torrente Guardia – Villaggio Pace, s.n.c.-N.C.E.U. al fg.61 partt. 46 e 47;*

VISTA la *documentazione integrativa* acquisite con *prot. gen. n. 201071, n. 201562 del 21/07/2023 e n. 258195 del 02/10/2023* e la *relazione tecnica* redatta dall'*ing. Salvatore Mezzatesta* con la descrizione del ciclo produttivo delle attività svolte dalla Ditta di cui sopra;

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina prot. n. 198793/2023, introitata con prot. gen. n. 202949 del 24/07/2023 relativa all'indizione CDS sincrona per il giorno 13/09/2023;*

VISTA la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* acquisita con *prot. gen. n. 201562/2023* e quella integrativa *n. 258195 del 02/10/2023* a firma del tecnico competente in acustica *Dott. Ing. Marcello Pappalardo (elenco Enteca n. 173)* dalle quali risulta:

- **Che** l'attività esercitata dalla *Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen* ricade in zona classificata come "*III Area di tipo misto*" della vigente "*Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina*";
- **Che** le misure fonometriche sono state eseguite il *09/06/2023* ed il *12/09/2023* in punti significativi dell'impianto di cui trattasi;

- **Che** la Ditta si trova ubicata vicino ad una *strada locale ad intensa percorrenza di autoveature e automezzi pesanti* nell'arco della giornata;
- **Che** le *operazioni* che vengono effettuate nell'ambito delle lavorazioni svolte consistono nella frantumazione inerti, anche mediante frantumatore mobile, e successiva movimentazione degli stessi con l'uso di una pala gommata o escavatore con benna; che il *ciclo produttivo* prevede il confezionamento ed il successivo trasporto di calcestruzzo a prestazione garantita;
- **Che** le osservazioni sui luoghi adiacenti ai locali dell'attività di cui trattasi è stata condotta all'interno della *fascia di riferimento diurna*, in quanto l'intera attività lavorativa si svolge per un intervallo di essa, *Tr 06:00 – 22:00*;
- **Che** sono state effettuate misure in fase di inattività al fine di rilevare il *rumore residuo*;
- **Che** sono stati rilevati i *livelli di rumore* emessi in fase attiva in contemporanea alla normale attività dell'impianto nella fase di *massimo disturbo*, ovvero, durante la *fase di caricamento delle autobetoniere con generatore di corrente acceso*;
- **Che non è stato possibile accedere all'interno dei locali di riposo** dei recettori identificati con 3 e 4, ma sono stati rilevati i *livelli sonori di Rumore Residuo ed Ambientale* prodotti nella fase, sia di piena attività che ad attività ferma, nelle posizioni indicate a distanza rispettivamente di m. 20 e m 37 dalla *facciata dei singoli recettori*;
- **Che, per quanto concerne la verifica dei limiti, tenendo conto che l'attività ricade in zona acustica classe III, zona di tipo misto, si può affermare che vengono rispettati sia i limiti di immissione ed emissione che il livello differenziale**;
- **Che, nelle conclusioni a firma del tecnico competente in acustica incaricato Dott. Ing. Marcello Pappalardo viene riportato che "...a seguito dello svolgimento dell'attività da parte della Ditta Italcemento di Giamboi Carmen, non vengono superati i limiti di legge"**;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

NULLA OSTA

all'esercizio dell'attività rumorosa esercitata dalla Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen avente attività di produzione e confezionamento calcestruzzo e di frantumazione e vagliatura di materiali alluvionali ed inerti provenienti da cava, sbancamenti, costruzione strade, ponti ect. ed attività di recupero/riutilizzo di sostanze inorganiche-inerti oggetto di iscrizione al relativo registro provinciale recuperi rifiuti, R5; la sede legale ed operativa della Ditta di cui sopra è a Messina, Torrente Guardia – Villaggio Pace, s.n.c.- N.C.E.U. al fg.61 partt. 46 e 47 sulla base della documentazione in atti e

PRESCRIVE

- *Il rispetto di tutti i limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;*
- **Che** qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale descritto nella Valutazione di Impatto Acustico firma del tecnico competente **Dott. Ing. Marcello Pappalardo**, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- **Che** in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- **Che** vengano osservate delle prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla **legislazione di settore vigente**.


Le **relazioni tecniche di impatto acustico** redatte dal tecnico competente in acustica (*elenco Enteca n. 173*), *prot. gen. n. 201562/2023 e n. 258195 del 02/10/2023*, sono parte integrante del presente provvedimento.

Si fa presente che il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'attività tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità e che il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa, occupazione suolo, concessione demaniale e/o agibilità dell'area in cui viene esercitata l'attività, se è dovuta, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Funzionario Tecnico
(Ing. Fabio Musso)



Il Funzionario Tecnico
(Ing. Fabio Bonfiglio)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 76681 del 18/10/2023

OGGETTO: Ditta: **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen – Attività di “Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra” – Comune di Messina, via Torrente Curcuraci - Guardia, frazione Villaggio Pace, individuato catastalmente al F. 61, part. 46/47 – Procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale**
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; suap.me@cert.camcom.it; italcemento@pec.it; salvatore.mezzatesta@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente – Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio autorizzazione Unica Ambientale
c.a. dott.ssa Ileana Padovano

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e p.c.

Alla Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Vista** l’istanza di A.U.A., trasmessa per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Messina con nota REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0014677 del 02/05/2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 33333 del 10/05/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen per l’attività di “Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- Vista** la nota prot. n. 122696 del 28/04/2023 (prot. DRA n. 31361 del 04/05/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Esaminata** la documentazione trasmessa in uno alla sopra-richiamata istanza;
- Vista** l’A.U.A. n. 33/2019, rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina in favore della Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato nella *Relazione Tecnica* allegata all’istanza:
1. la modifica sostanziale riguarda l’introduzione dell’attività di recupero/riutilizzo di sostanze inorganiche – inerti – (R5) ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 2. la modifica non prevede la realizzazione di nuove opere, essendo già l’impianto dotato di battuto di cemento destinato al deposito delle materie prima, che verrà utilizzato come area di messa in riserva R13, a servizio dell’attività R5, oggetto della richiesta;
 3. l’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti, a servizio dell’attività R5, della superficie di circa 380,00 mq., sarà suddivisa in settori distinti in funzione delle tipologie di rifiuto;
 4. l’attività di recupero sarà effettuata tramite due impianti: uno per la produzione di conglomerati cementizi e uno per la frantumazione;
 5. per quanto concerne la potenzialità dell’impianto, a fronte di una potenzialità nominale dell’impianto dichiarata dalla ditta costruttrice pari a 80 t/h, e una potenzialità di utilizzo di m.p.s. da rifiuto pari a 60 t/h (potenzialità massima stimata in 72.000 t/a), i rifiuti in ingresso non supereranno le 3.000,00 t/a, ovvero le 10,00 t/g. (300 gg lavorativi);
- Preso atto** che all’interno dello stabilimento sono presenti tre punti di emissioni convogliate, già autorizzati con A.U.A. n. 33/2019, di seguito elencati:
1. **E1** – Carico Silos Cemento – Inquinante: *Polveri* – VLE: 40 mg/Nm³ – Frequenza autocontrollo: *annuale*;
 2. **E2** – Carico betoniera – Inquinante: *Polveri* – VLE: 40 mg/Nm³ – Frequenza autocontrollo: *annuale*;
 3. **E3** – Bilancia cemento – Inquinante: *Polveri* – VLE: 40 mg/Nm³ – Frequenza autocontrollo: *annuale*;
- Preso atto** che, secondo quanto dichiarato nella *Relazione Tecnica* allegata all’istanza, a seguito della modifica introdotta non si avranno nuovi punti di emissione puntuali ma solo emissioni diffuse (polveri) e che:
- per il contenimento delle polveri prodotte nelle operazioni di frantumazione e vagliatura è previsto un sistema a pioggia consistente nella nebulizzazione con acqua al fine di appesantire le polveri fini;
 - per il contenimento delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi di trasporto è prevista la bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio di mezzi;
- Preso atto** che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;
- Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per l’attività di **Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra**, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento;

Ritenuto di dovere confermare i VLE già assegnati ai punti di emissione E1, E2 ed E3 precedentemente autorizzati con A.U.A. n. 33/2019;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, esprime, per quanto di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale allo stabilimento per la Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 e R5 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ubicato nel Comune di Messina, via Torrente Curcuraci-Guardia, frazione Villaggio Pace, individuato catastalmente al F. 61, part. 46/47 – **Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Carico cemento silos	Polveri	40	nessuno	Annualc
E2	Carico betoniera	Polveri	40	nessuno	Annuale
E3	Bilancia cemento	Polveri	40	nessuno	Annuale

Prescrizioni

1. La potenzialità massima per l'operazione di recupero rifiuti R5 di rifiuti dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non deve essere superiore a 10 ton/giorno.
2. Il gestore avrà cura di trattare esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenenti sostanze pericolose ed in particolare amianto.

Emissioni convogliate

3. I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
5. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

Emissioni diffuse

6. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.
7. Il gestore, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovrà rispettare tutte le pertinenti indicazioni contenute nella Parte I dell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nella Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019, nonché adottare le misure di contenimento delle emissioni diffuse previste in progetto e le ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
 - i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti inerti potenzialmente pulverulenti, sia in ingresso che in uscita all'impianto, dovranno essere coperti con idonei teloni;
 - l'impianto di nebulizzazione ad acqua per il contenimento e l'abbattimento delle polveri dovrà essere sempre

- attivo nelle fasi di scarico e di movimentazione degli inerti che possono dare luogo ad emissioni di polveri. Inoltre nella fase dello scarico bisognerà mantenere un'adeguata altezza e una bassa velocità di caduta, limitando altresì i tempi di stazionamento "a motore acceso" durante le attività di carico e scarico dei rifiuti;
- i piazzali di transito e movimentazione dei mezzi dovranno essere pavimentati, umidificati e sottoposti a pulizia periodica. Inoltre periodicamente, bisognerà controllare lo stato della pavimentazione dei piazzali impermeabilizzati, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza;
 - interrompere le operazioni di scarico di inerti e provvedere alla copertura dei cumuli con stuoie ancorate al suolo nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 5 m/s).
8. E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza.

Monitoraggi e controlli

9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse .
10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
15. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Funzionario Direttivo

Felicia Macaluso



Documento firmato
da:
FELICIA MACALUSO
17.10.2023 10:33:39
UTC

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Antonio Patella

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2023.10.18
12:56:11 +02'00'



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio Controllo Gestione RIFIUTI
Ufficio Controllo e Autorizzazioni

Via San Paolo Is. 361 (ex IAI) - 98124 Messina - Tel. 0907761575
P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 1/2023 DEL 15.11.2023

Oggetto: Ditta **ITALCEMENTO di Giamboi Carmen** - Provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatore Rifiuti al n° 1/2023, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (All. C D.lgs. n. 152/06), di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Via Torrente Guardia, Villaggio Pace, Comune di Messina.

IL DIRIGENTE REGGENTE

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza per le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** l'Ordinanza Commissariale nr. 1260 del 30 settembre 2004, con la quale è stato aggiornato il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia 2004 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, contenente, in particolare, i 9 Piani per i rifiuti speciali presentante dalla Province Regionali;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa;

- VISTA** la Legge Regionale 08/04/2010, n. 09, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO** il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti In Sicilia approvato con D.M.A. del 11/07/2012;
- VISTO** il D.P.R. n. 10 del 21/04/2017, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 08/04/2010, n. 09, recante” Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/04/2018, recante “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore dal 22 agosto 2017, configurati come sottoprodotti e non rifiuti;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017 ed aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020 del Commissario Straordinario;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- VISTA** la nota di trasmissione istanza del SUAP del Comune di Messina, Prot. n. 3659 del 01/02/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 3604/23, con la quale si chiede la modifica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n° 59/2013 dell’A.U.A. n° 33/2019;
- VISTA** la nota prot. n. 0024825/23 del 17/07/2023 del Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio Rilascio A.U.A. con la quale viene indetta una Conferenza dei Servizi in data 13/09/2023;
- VISTO** il verbale n. 25/cds A.U.A. del 13/09/2023, con il quale si prende atto che quanto prescritto in precedenza dalla Ripartizione Urbanistica del Comune di Messina è stato ottemperato come da integrazione presentata dalla ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 22746/2023 del 03.07.2023;
- VISTA** la nota prot. n° 13726 del 25/07/2023 con la quale la Soprintendenza di Messina ha espresso parere in merito alla nota n° 24823/2023 del 17.07.2023 di questa Direzione, e rispetto alla quale il consulente della ditta, presente in video conferenza, dichiara che il medesimo Ente si era già in precedenza espresso, e che comunque non sono state realizzate opere che hanno modificato il massetto già esistente, e che la divisione dei vari settori verrà realizzata con strutture amovibili (blocchi in cemento);
- VISTA** la nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33694/23 del 26/09/2023 con la quale, come da verbale della conferenza dei servizi, la ditta ha richiesto alla Soprintendenza di Messina ulteriori chiarimenti in relazione alla istanza di modifica A.U.A., chiedendo il rilascio di un’attestazione di compatibilità dell’area per lo svolgimento dell’attività di recupero, in quanto la medesima attiene ad attività di confezionamento calcestruzzo già esistente, giusta autorizzazione paesaggistica prot. 8983 del 04/10/2005; asserendo inoltre che:
- non saranno realizzate nuove opere per l’espletamento dell’attività oggetto di A.U.A.;
 - che la nuova attività non si sostanzia in discarica di rifiuti solidi o liquidi rientrando invece fra quelle di recupero (R5);
 - che in definitiva l’attività richiesta (selezione e frantumazione di inerti da demolizione) è attualmente espletata dalla ditta su materiali da cava, per cui non sarà necessaria la realizzazione di nuove opere, nè l’installazione di impianti o attrezzature supplementari;
- VISTA** la nota della Soprintendenza di Messina n° 18046 del 06/10/2023, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 37137 del 16/10/2023, introitata in pari data al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 36986/23, con la quale, *”...in considerazione che nell’area non saranno realizzate nuove opere per l’espletamento dell’attività oggetto di A.U.A.; la nuova attività si sostanzia fra quelle di recupero (RS); che l’attività richiesta (selezione e frantumazione di inerti da demolizione) è attualmente espletata dalla ditta su materiali da cava, e che non saranno realizzate nuove opere, né installati impianti o attrezzature supplementari”*, la medesima Soprintendenza ritiene di non doversi esprimere per l’attività di recupero;
- VISTA** la nota di integrazione della Ditta, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 40728 del 16.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 42530, con la quale sono state trasmesse la relazione tecnica aggiornata e la nuova planimetria;
- RITENUTO** quindi, per le motivazioni sopra esposte, che sussistano le condizioni, nonché i requisiti che

- consentono di poter disporre l'iscrizione nel Registro Provinciale del soggetto interessato al n° 02/2023 del 15/11/2023, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13;
- PRESO ATTO** che con il perdurare dell'assenza per motivi di salute, sin dal mese di agosto 2023, del responsabile del servizio rifiuti individuato come responsabile unico dei procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. incardinati nel medesimo servizio, al fine di evitare il blocco dei procedimenti amministrativi in itinere, anche alla luce della notevole mole dei medesimi, lo scrivente è stato costretto ad avocare il procedimento di cui alla presente per la parte relativa al predetto servizio;
- PRESO ATTO** che la situazione di carenza di personale è stata prontamente rappresentata all'amministrazione attiva, con la conseguente manifestata esigenza del reperimento di nuovo personale da destinare ad una complessiva riorganizzazione della direzione, anche in considerazione delle molteplici competenze che la stessa direzione abbraccia;
- VISTO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti non pericolosi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- RITENUTO** il presente atto conforme alle disposizioni normative e suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti n. 8 del 15/12/2022, quale parte integrante dell'AUA richiesta, della Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen, i cui dati sono i seguenti:
 Sede legale: Via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina;
 Sede impianto: Via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina;
 Legale Rappresentante: GIAMBOI CARMEN, nata a Messina, il 16/07/1972, residente in Vico degli Angeli n° 12; - 98123 – Messina- Codice Fiscale GMBCCMN72L56F158C;
 Responsabile Tecnico: Ing. Salvatore MEZZATESTA, nato a Venetico (ME) il 22/04/1968 e residente in Via case Popolari, n° 14, - 98040 Venetico (ME) - Codice Fiscale MZZSVT68D22L735M - Codice ATECO 71.12.10;
- AUTORIZZARE** l'esercizio delle attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, nell'impianto ubicato in Via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina, secondo le modalità operative ed i quantitativi descritti nella documentazione presentata dalla ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii. riportata nella sottostante tabella:

R13 MESSA IN RISERVA - RECUPERO R5

Voce	Denominazione Rifiuti	Elenco europeo rifiuti (EER)		Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.	1.000
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399-010408-010410-010413	attività di lavorazione dei materiali lapidei. materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.	50
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	101201-101206-101208	fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso.	50
7.4	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101203-101206-101208	attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa, frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico.	100
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302-200301	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.	250
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	Manutenzione delle strutture ferroviarie	50
7.31 bis	Terre e rocce da scavo	170504	Attività di scavo	1500
per una quantità complessiva annuale per l'attività di in riserva R13/Recupero R5 pari a 3000 tonnellate, rientrante pertanto nella classe VI del D.M.A. n. 350/98.				

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 venga effettuato nello stabilimento sito in Via Torrente Guardia, Villaggio Pace del Comune di Messina, in zona censita in catasto comunale al foglio di mappa n. 61, particelle n. 46 e 47, che presenta allo stato attuale una superficie disponibile di 380 mq., come descritto nella relazione tecnica presentata dalla ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen, agli atti di questo Ufficio e le condizioni riportare nelle soprastanti tabelle;

DISPORRE che la ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen, entro trenta giorni, dall'autorizzazione, comunichi alla Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente, per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, eventuali modifiche dell'assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc.);

PRESCRIVERE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2011, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina,

DISPORRE secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui all'art. 216 comma 5 del D.lgs. n. 152/06; che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente negli allegati 1,2,3,4,5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii..

In particolare:

a) il deposito di messa in riserva dei rifiuti inerti previsto in cumuli deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato 5 punti 2,3,4 e 8 e, in particolare, nell'impianto:

- devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;

- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;

- il settore di messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuti ed opportunamente separate;

- la superficie interessata dai cumuli di rifiuti deve essere realizzata su basamento pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione degli stessi dal suolo sottostante;

- in aree confinate, in cui detti rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

- devono essere adottate tutte le cautele necessarie a contenere, il più possibile, le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la movimentazione e l'esercizio dell'operazione di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi;

a.1) le aree interessate all'operazione di messa in riserva R13, di recupero R5 e allo stoccaggio dei prodotti ottenuti dal trattamento R5, devono essere contrassegnate da tabelle (fondo giallo e scritta nera), ben visibili per dimensioni e collocazione, riportanti l'attività svolta, la tipologia dei rifiuti e relativi codici EER;

DISPORRE l'operazione di messa in riserva R13 a servizio R5 e l'operazione di recupero R5 devono essere svolte secondo quanto riportato nella relazione tecnica descrittiva delle modalità di gestione delle stesse;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

STABILIRE che la scadenza del presente provvedimento coincida con la durata dell'AUA di cui farà parte integrante e sostanziale.

DISPORRE che il gestore in caso di inefficienza dell'impianto di frantumazione deve sospendere l'intera attività di recupero R5 e relativa messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Settore;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare;

1. che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6--7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06;

2. che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del DMA n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "m.p.s." "per l'edilizia", ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

DISPORRE che la ditta ottemperi alle seguenti prescrizioni:

• trasmissione con cadenza semestrale di una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

• comunicazione sui risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;

• nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;

• trasmissione dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione

nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

• rispetto di adempimenti e indicazioni previsti dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla tenuta e compilazione di formulari di identificazione per i rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto;

DISPORRE che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett bb) del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii.;

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione (ad es. titoli edilizi), parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e delle autorizzazioni richiamate nel presente atto, di seguito indicate:

1. D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *parte quarta*, recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

parte III, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

parte V, recante *“La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione- trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni:

2. D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3. D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

4. D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”*;

5. Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

6. D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 ss.mm.ii. *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela Aria e Acque, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE che la ditta provveda alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere nell'impianto, secondo gli elaborati progettuali presenti agli atti di questo Ufficio;

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro **30 gg.** dalla notifica dell'AUA di cui questo atto è parte integrante, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

DISPORRE che il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/06;

DISPORRE che, per l'inosservanza da parte della Ditta delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente

decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, è fatto rinvio al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D.lgs. n. 152/06, verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che, oltre ai casi in cui "ope legis" è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 16.11.2023

Per il Responsabile del Servizio Rifiuti,
Il Dirigente reggente
Ing. Giovanni LENTINI



Firmato digitalmente da:

LENTINI GIOVANNI

Firmato il 16/11/2023 12:36

Seriale Certificato: 2396524

Valido dal 27/04/2023 al 27/04/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA